

Giurisprudenza Responsabilità

LE MACROPERMANENTI - LE IMPLICAZIONI PRATICHE - Per le lesioni di non lieve entità forte impatto dei valori unitari

di *Marco Rodolfi*

N. 15 - 15 Aprile 2026

In conclusione, dal punto di vista pratico, la decisione n. 8630 ha previsto chiaramente che la T.U.N., in virtù della sua derivazione normativa, deve essere considerata come il parametro equitativo "privilegiato" di cui all'articolo 1226 del Cc che potrà essere applicato anche fuori delle ipotesi di sua applicazione cogente, e quindi sia retroattivamente che in materie estranee alla responsabilità civile automobilistica e sanitaria (in pratica a tutte le ipotesi di responsabilità civilistica).

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 aprile 2026 n. 8630 - Presidente Frasca; Relatore Vincenti - Pm - conforme - Pepe e Troncone

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Danno non patrimoniale - Danno biologico - Danno alla salute - Dpr n. 12/2025, articolo 1 - Tabella Unica Nazionale (TUN) - Parametro - Valutazione equitativa - Articoli 1226 e 2056 Cc - Applicazione generalizzata in via indiretta - Potere del giudice - Liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta - Sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 - Sinistri pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria - Valutazione del giudice - Discrezionalità rispetto al caso concreto - Motivazione - Necessaria. (Dpr 12/2025, articolo 1; Cc, articoli 1226 e 2056)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal Dpr n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del Cc, trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia

puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'ambito regolato oggettivamente, *ratione materiae*, dalla T.U.N..

Con la decisione n. 8630 del 7 aprile 2026, la Terza Sezione della Suprema corte - pronunciandosi sul **rinvio pregiudiziale** sollevato, ai sensi dell'articolo 363-bis del Cpc, dal **Tribunale di Milano**, con **ordinanza del 18 luglio 2025** e avente a oggetto la questione della **individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro**, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (**5 marzo 2025**) di entrata in vigore della **Tabella Unica Nazionale (TUN)** adottata con **Dpr 13 gennaio 2025 n. 12** - ha esplicitato dunque la **portata applicativa della TUN, quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale** per lesione del diritto alla salute, sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.

Le indicazioni contenute nel principio di diritto espresso dalla Suprema corte

In pratica, **in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da macropermanenti**, la regola sarà l'applicazione dei valori della TUN, mentre solo **in particolari circostanze, che dovranno essere motivate (e motivate in modo ancora più pregnante nell'ambito regolato *ratione materiae* dalla TUN)**, si potrà fare ricorso all'applicazione dei valori delle tabelle "pretorie".

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da macropermanenti, la regola sarà l'applicazione dei valori della Tun

Deve essere chiaro peraltro che quando **la Suprema corte** parla di tabelle pretorie pare fare riferimento solo alla **Tabella dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano**, questo anche alla luce di quanto statuito sempre dal Supremo collegio nella decisione n. 26826/2025 menzionata esplicitamente **nella sentenza n. 8630/2026** (si veda pagina 32) che ha ricordato «la giurisprudenza... rappresentata da molte decine di pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981: nel solo anno 2024 se ne contano 9; tra le numerosissime altre, *funditus*, Cass. 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale **sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito di questo Paese**. È del tutto evidente che tali principi, costantemente riaffermati dalla

giurisprudenza di questa Corte, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi».

L'impatto pratico della decisione

In questa sede, in ogni caso, non entreremo nel merito delle motivazioni addotte dalla Corte a sostegno di tale decisione (che pure suscitano più di una perplessità soprattutto laddove estende l'applicazione della TUN come parametro equitativo privilegiato alle materie non obbligatoriamente assicurate), **ma ci limiteremo a svolgere alcune osservazioni sulle conseguenze dal punto di vista dell'impatto pratico che l'affermazione di questi principi potranno comportare.**

In primo luogo, si deve prendere atto che **sia il Consiglio di Stato** (al momento di redigere il proprio parere consultivo "non ostativo" nell'Adunanza del 24.09.2024 n. 01282/2024, prima dell'adozione del Dpr 13 gennaio 2025 n. 12) che lo stesso Supremo collegio all'interno della parte motiva della **sentenza n. 8630/2026 hanno sottolineato come i risarcimenti delle due Tabelle oggetto di confronto (TUN e Milano) per quanto concerne il valore del danno biologico risultano essere sostanzialmente equivalenti per effetto dei differenti moltiplicatori che compensano i differenti punti base.**

La TUN e la sua coerente costruzione...

Rispetto alle Tabelle milanesi, in sostanza, **cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità**, in modo tale che siano conformi ai criteri stabiliti dalla norma primaria.

Il risarcimento riconosciuto per il decimo punto di invalidità (postumo permanente a partire dal quale le lesioni vengono considerate di non lieve entità) **coincide con quello quantificato dalle Tabelle milanesi (pari a euro 2.612,40)**, anche se il valore del punto base è differente rispetto a quello utilizzato nelle Tabelle milanesi (valore oggi tra l'altro aggiornato ad Euro 2.656,80 con Decreto del Mimit del 10 dicembre 2025, entrato in vigore il 11 gennaio 2026, mentre Milano è ferma al 2024).

Rispetto alle Tabelle milanesi cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai

singoli punti di invalidità

Non per nulla, a pagina 37 della decisione quivi commentata, si legge che: «Peraltro, la rilevanza che, ai fini della questione pregiudiziale in esame, un certo orientamento attribuisce all'esistenza di scarti tra gli importi liquidabili sulla base delle tabelle di elaborazione 'pretoria e quelli determinabili secondo la T.U.N. viene a sfumare in ragione del fatto che, a una comparazione complessiva degli esiti liquidatori derivanti dai diversi sistemi tabellari, le differenze risultano sostanzialmente contenute.

In particolare, la T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l'82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l'82 per cento.

Inoltre, come rilevato nella relazione illustrativa dello Schema di Decreto, le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle tabelle milanesi risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, i quali, nella T.U.N., sono complessivamente più elevati rispetto a quelli contemplati dalla Tabella di Milano.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla divergenza tra gli importi riconosciuti dalle tabelle milanesi e dalla T.U.N. per la liquidazione del danno biologico temporaneo, nonché alla previsione di diversi limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno.

Si ribadisce, inoltre, che la tabella normativa è quella che meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando — diversamente dalle tabelle di elaborazione 'pretoria — una curva di crescita dell'importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità».

Orbene, per quanto concerne il danno biologico da postumi permanenti tali affermazioni possono essere **certamente condivise**, in quanto, sempre **nel parere del Consiglio di Stato del 2024, si poteva leggere come la valutazione complessiva dei risarcimenti previsti dalla TUN fosse da considerarsi “complessivamente accettabile”** e «relativamente alla voce di danno biologico (...) complessivamente adeguato» alla luce dei principi che hanno spinto all'adozione della suddetta Tabella: da un lato, l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e dall'altro, la calcolabilità e la prevedibilità dei costi transattivi a carico delle imprese assicurative.

Difatti, alla luce dei dati aggiornati ai sinistri liquidati nell'anno 2023 gli intervalli 10-36 e 82-100 rappresentano circa il 93% dei macrolesi del ramo Rc auto e di circa il 75% dei danneggiati per quello della Rc sanitaria.

Il fabbisogno economico complessivo rispetto alla situazione corrente (basata sulla Tabella di Milano) era sostanzialmente invariato, con un lieve incremento dei risarcimenti complessivi stimati sul campione 2023, pari ad un + 2% circa.

In sintesi, **la TUN**, per quanto concerne **il valore economico del danno biologico** da postumi permanenti dovrebbe riuscire a contemperare le esigenze di «pieno risarcimento» per le vittime e di «razionalizzazione dei costi» sul sistema assicurativo e i consumatori, sempre secondo anche quanto rilevato dal Consiglio di Stato.

Certo come queste considerazioni si possano "sposare" con l'applicazione della TUN **in altri settori diversi da quelli obbligatoriamente assicurati è un altro tema, su cui non posso soffermarmi in questa sede.**

Ma se, in sintesi, possiamo dire che in buona sostanza l'impatto pratico della TUN sul danno biologico da postumi permanenti **non dovrebbe portare a rilevanti differenze** rispetto al sistema attuale basato sulle **Tabelle pretorie**, non altrettanto, a nostro avviso, **può dirsi per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea ed il danno morale.**

...e la questione del danno biologico da invalidità temporanea, microlesioni e danno morale

Per quanto concerne **il danno biologico da invalidità temporanea, su cui invero la decisione n. 8630 non ha prestato particolare attenzione, se non nelle poche righe sopra riportate**, l'articolo 3 del Dpr n. 12/2025, per ragioni di coerenza di sistema, ha previsto che tale voce risarcitoria sia liquidata in conformità all'articoli 139, comma 1, lettera b) e 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

La Tun dovrebbe riuscire a contemperare le esigenze di «pieno risarcimento» e di «razionalizzazione dei costi»

A oggi è previsto *pro die* un importo di € 56,18 (vedi Dm 18 luglio 2025), sul quale potrà incidere un incremento a titolo di danno morale ricompreso tra il 30% e il 60% (comma 2).

L'impatto pratico dell'applicazione di questi valori a tutte le materie risarcitorie e a tutti i sinistri provocherà una drastica diminuzione

rispetto ai valori previsti dalle Tabelle Pretorie (Milano attualmente liquida euro 115,00 pro die personalizzabile fino ad un massimo del 50%).
In pratica i danneggiati percepiranno circa la metà degli importi risarcitori rispetto a quanto verrebbe liquidato sulla scorta dei valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

E, in relazione ai **danneggiati con macrolesioni**, i quali subiscono periodi di invalidità di svariati mesi (magari ancora ricoverati in Ospedale) l'impatto economico sarà decisamente molto rilevante.

Anche sul danno morale la decisione n. 8630 non ha prestato, ci sia consentito, molta attenzione.

Ed allora ricordiamo che il risarcimento del danno morale, nella Tun, è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all'aumentare di ogni punto di invalidità (dal 26% al 55% rispettivamente per 10 e 100 punti di invalidità permanente).

Tuttavia, in luogo di incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidità permanente, si è preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori con valori crescenti e progressivi per ciascun grado di invalidità a partire dal decimo.

Al fine di garantire una specifica **personalizzazione del danno**, sono state previste, **fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti**, e, in particolare, una ripartizione tra valori minimi, medi e massimi.

In sostanza, il giudice, una volta verificata l'esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, dovrà valutare se l'importo medio - previsto dalla Tabella Unica Nazionale - sia congruo in relazione alla fattispecie concreta e potrà, quindi:

- diminuire detto importo in presenza di deboli allegazioni e risultanze processuali liquidando il minimo;
- confermarlo e, quindi, non modificarlo, in base alle risultanze processuali, ove ritenga che non emergano elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
- aumentarlo, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione prevista arrivando fino al massimo.

Questa suddivisione in “minimo”, “medio”, “massimo” del danno morale, non era prevista dall'articolo 138 del Cda, che alla lettera e), prevede che «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica», l'ammontare del danno biologico stabilita dalla Tabella (*n.d.r.* del danno biologico) **debba essere “incrementata in**

via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori” per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Tale ripartizione, non richiesta dalla norma primaria ha creato perplessità, non solo nella dottrina, ma anche nello stesso Consiglio di Stato che nel suo ultimo non ostativo parere ha evidenziato come tale modulazione, contrariamente ai desiderata, sembra complicare, piuttosto che facilitare, la definizione bonaria delle vertenze, orientando, altresì, la prassi transattiva alla concentrazione sulle poste minime «realizzando, di fatto, una forma di potenziale e surrettizia riduzione, a livello sistemico, dei risarcimenti erogati».

Il giudice, una volta verificata l'esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, dovrà valutare se l'importo medio - previsto dalla Tun - sia congruo

Anche perché ricordiamolo, il danno morale potrà essere risarcito solo in presenza di adeguate **allegazioni, senza automatismi**, sebbene con la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva e alle massime di esperienza (si veda Cassazione civile, sezione III ordinanza n. 19189 del 15 settembre 2020; in senso conforme Cassazione, sezione III, sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020; Cassazione 18 maggio 2022 n. 15924; Cassazione 7 agosto 2025 n. 22781; Cassazione, ordinanza 4 novembre 2025 n. 29135 e Cassazione 10 febbraio 2026 n. 9027).

L'estensione di tali principi anche in materie al di fuori della Rc auto e della Rc sanitaria, ove la componente sofferenziale ha un grande rilievo (si pensi agli infortuni sul lavoro, ai danni da reato, ecc.) potrebbe essere fonte di ulteriori problemi (oltre che di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 del Cc).

La personalizzazione nelle "mani" del giudice

Fuori dalla Tabella Unica Nazionale e dall'esame della decisione n. 8630 è rimasta, ovviamente e correttamente, **la cosiddetta “personalizzazione”, prevista dall’articolo 138, terzo comma, del CdA**, secondo cui: «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su **specifici aspetti dinamico-relazionali** personali documentati e obiettivamente accertati» della vita del danneggiato, **la quantificazione del danno biologico può essere aumentata nella misura massima del 30 per cento.**

Per completezza espositiva, ci limitiamo qui a rammentare che anche di recente il Supremo Collegio ha chiarito che dalle disposizioni di cui all’articolo 138 del CdA: «si traggono due conclusioni:

- 1) che **il danno morale**, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato **in via autonoma** rispetto al danno biologico (sentenza 11 novembre 2019, n. 28989) e
- 2) che l'aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico, e non anche quello morale» e che «il tetto del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge. Il fatto che non sia intervenuta ancora (fino alla data della camera di consiglio della presente decisione) la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cit. non significa che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione, si possa poi disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", perché quel tetto, appunto, è stabilito dalla legge ed è insuperabile e immediatamente operativo» (Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2024 n. 2433). Di contro, per l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano la cosiddetta "personalizzazione" parte dal 50% per il primo punto di postumi permanenti per scendere via via fino al 25% per i 34 punti di postumi permanenti e rimanere costante fino al 100 per cento.

Le conseguenze pratiche sulle impugnazioni legate alle vertenze in atto

Non di poco conto, sempre a nostro sommo avviso, sono poi le conseguenze pratiche dovute alla parte della decisione dedicata alle possibili impugnazioni di vertenze già decise.

Dopo aver ricordato infatti che: «la garanzia della parità di trattamento non si realizza esclusivamente attraverso il meccanismo di determinazione del valore economico del risarcimento, bensì anche mediante l'aggiornamento della criteriologia valutativa impiegata» il Supremo Collegio ha fatto presente che già in passato era stato affermato che: «la sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate dal giudice di primo grado, intervenuta nelle more del giudizio di appello, incidendo sui criteri logico-orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, legittima il danneggiato che abbia impugnato la decisione al fine di ottenere una diversa quantificazione del risarcimento avvenuta secondo le tabelle 'pretorie', ad invocare le nuove tabelle là dove abbiano introdotto criteri di liquidazione differenti ovvero una rideterminazione del valore del "punto-base", quale esito di una ulteriore rilevazione statistica dei dati relativi ai risarcimenti liquidati dagli uffici giudiziari».

Una liquidazione operata sulla base di tabelle non più attuali si risolve, infatti: «in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui

all'art. 1226 c.c., dovendosi ritenere la tabella aggiornata immediatamente applicabile in quanto, allo stato dell'arte, maggiormente idonea ad assicurare l'effettivo ristoro del danno subito (Cass. n. 22265/2018; Cass. n. 25485/2016)».

Non di poco conto sono le conseguenze pratiche dovute alla parte della decisione dedicata alle impugnazioni di vertenze già decise

Da ciò ne consegue che: «il giudice d'appello, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema 'tabellare', ha due obblighi: a) utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio, in quanto liquidare il danno sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.; b) liquidare l'obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all'attualità, con applicazione pertanto delle tabelle nel loro valore aggiornato. Da ciò discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, nella aestimatio del danno o nella relativa *taxatio*» (Cass. n. 29320/2022; Cass. n. 21630/2023)».

Il giudice, del resto, può esercitare anche d'ufficio in sede di appello il potere di individuare il parametro di equità più aggiornato «*ove vi sia stata impugnazione sulla liquidazione secondo le tabelle "pretorie"*» (Cassazione n. 22183/2025).

Dal momento che oggi, con la statuizione n. 8630 il parametro di equità più aggiornato nonché "privilegiato" è dato dalla TUN anche con riferimento ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, nonché con riguardo a quelli verificatisi al di fuori dei casi in cui la legge ne prevede l'applicazione diretta, la conseguenza, molto pericolosa a nostro avviso per la certezza del diritto e per la possibile riapertura di vertenze già chiuse è quanto previsto al paragrafo 13.5 della decisione.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che: «L'applicazione della T.U.N. può ... essere invocata in appello o disposta dal giudice di appello se l'appello abbia censurato che l'applicazione della tabella 'pretoria' scelta fosse conforme all'art. 1226 c.c. In tal caso, infatti, l'esservi stata devoluzione del giudizio sulla stessa correttezza della individuazione del criterio equitativo esclude che vi sia giudicato interno preclusivo».

In eventuali giudizi di cassazione rispetto ai quali sia sopravvenuta la TUN, invece: «se il ricorso non abbia attinto la scelta della tabella 'pretoria', ma solo il modo ed il quantum della sua applicazione, non è

possibile evocare la T.U.N. come fatto giustificativo di una diversa applicazione dell'art. 1226 c.c.

L'invocazione è possibile se si è censurata l'applicazione stessa da parte del giudice di merito di una tabella 'pretoria'.

Analogamente un'impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull'invocazione della T.U.N.

Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l'invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della *quaestio iuris* dell'art. 1226 c.c.».

La conseguenza pratica della retroattività della TUN per queste vicende non ci pare certamente positiva.

Una prima possibile conclusione sulle ripercussioni della decisione n. 8630/2026

In conclusione, dal punto di vista pratico, la decisione n. 8630 ha previsto chiaramente che la T.U.N., in virtù della sua derivazione normativa, deve essere considerata **come il parametro equitativo "privilegiato"** di cui all'articolo 1226 del Cc che potrà essere applicato anche fuori delle ipotesi di sua applicazione cogente, **e quindi sia retroattivamente che in materie estranee alla responsabilità civile automobilistica e sanitaria (in pratica a tutte le ipotesi di responsabilità civilistica).**

La Tun dunque deve essere il parametro equitativo "privilegiato" applicabile sia retroattivamente che in materie estranee alla Rca e sanitaria

Se questo, in linea di massima, non dovrebbe comportare **particolari stravolgimenti** (né in aumento, né in diminuzione) rispetto a quanto sino ad ora veniva liquidato a titolo di danno biologico da postumi permanenti nei settori della responsabilità civile automobilistica e della responsabilità sanitaria dalle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (da intendersi quale parametro equitativo di natura "pretoria") **non altrettanto si può dire, per le ragioni esposte, per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea ed il danno morale.**

La retroattività della TUN inoltre comporterà la possibile riapertura di vertenze in secondo o in terzo grado relative a sinistri verificatisi prima del 2025.

Da ultimo, rimane aperta la possibilità per il Magistrato di discostarsi dalla TUN, seppur adottando "cautele particolari" e distinguendo le ipotesi.

Difatti, sempre a dire del Supremo Collegio, il: **«Discostamento ... deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile - lo si deve sottolineare - nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella»** mentre sarà: **«tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica»**.

In ogni caso, il Magistrato dovrà fornire: **«una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento»**. Superamento che nelle materie della responsabilità civile automobilistica e sanitaria sarà, a nostro sommo avviso, **praticamente impossibile**, considerate le parole del Supremo Collegio: «la motivazione - ripetersi - dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall'ambito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.».

La possibilità invece di superare la TUN nelle ipotesi non rientranti ratione materiae nel perimetro della tabella (si pensi, lo si ripete, agli infortuni sul lavoro, ai danni da reato ecc.), a nostro sommo avviso, potrebbe essere più agevole.

La tabella unica nazionale è nata con una ratio ben precisa, ossia risarcire in modo "controllato" i danni non patrimoniali

La T.U.N., del resto, è nata con una *ratio* ben precisa, ossia quella **di risarcire in modo "controllato" i danni non patrimoniali** che derivano da sinistri che si verificano in due settori ben precisi che prevedono un'assicurazione obbligatoria, al fine cioè di "razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori" (articolo 138, primo comma, Cda).

Questa, del resto, è stata anche la ragione per la quale la Corte costituzionale ha salvato l'articolo 139 del Cda dalla sua possibile illegittimità costituzionale: «Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. - per il profilo del prospettato *vulnus* al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona - va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per

la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo *ex lege* al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza» (Corte costituzionale 16 ottobre 2014 n. 235).

Ora, per quale ragione questi valori “controllati” dal Legislatore dovrebbero trovare applicazione in tutti gli altri settori non obbligatoriamente assicurati?

Quale “contemperamento di interessi” che ha dato origine a queste tabelle si dovrebbe perseguire?

E per usare le parole della Suprema Corte, quello che è un “parametro risarcitorio equo” per questi due settori ben precisi (dotati di loro peculiarità) lo è altrettanto in tutti gli altri campi della responsabilità civile?

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati | **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**
ISSN 2499-1589 - Norme & Tributi Plus Diritto [<https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com>]

il Sole
24 ORE